



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

“DECRETO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

N. 94 DEL 19.09.2014

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente a tutela del patrimonio apistico Regionale e Comunitario per rinvenimento di “Aethina Tumida” in alveari del territorio di Gioia Tauro (RC)

Il Dirigente di Settore Area LEA
f.to Dott. Giacomino Brancati

Il Dirigente Generale
f.to Dott. Bruno Zito

*Publicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. _____
del _____ Parte _____*

IL PRESIDENTE F.F. DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE l'art. 34 lettera m) dello Statuto Regionale dispone che il Presidente adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;

CHE l'art 32 della legge 23/12/1978 n. 833 – Funzioni di Igiene e Sanità Pubblica e di Polizia Veterinaria – stabilisce tra l'altro che in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni;

CHE è stato riscontrato in data 11 settembre 2014 dall'IZS delle Venezie, Centro di referenza nazionale per l'apicoltura, nel territorio del Comune di Gioia Tauro -Rc- la presenza del coleottero "Aethina Tumida", parassita infestante le colonie degli alveari;

CHE l'infestazione ha come conseguenza il danneggiamento dei favi e può determinare la perdita del miele, del polline e anche della famiglia e in caso di infestazione massiva può causare addirittura la sciamatura della popolazione apiaria;

RITENUTO necessario e urgente far fronte alla minaccia sanitaria che tale fenomeno determina istituendo una "zona di protezione" per un raggio di 20 chilometri dal punto georeferenziato 38°45' 47" lat. nord e 15° 94' 11" long. est, nel Comune di Gioia Tauro (RC) e una "zona di sorveglianza" avente raggio di almeno 100Km a partire dal medesimo punto;

RITENUTO necessario e urgente, al fine di contenere la diffusione del detto coleottero, disporre misure di prevenzione e controllo da attuarsi sul territorio a rischio, a norma dell'O.M. 20 aprile 2004 recante disposizioni per la profilassi di *Aethina Tumida* e *Tropilaelaps spp*, che consisteranno in :

- 1- Censimento di tutti gli apicoltori anche quelli amatoriali;
- 2- Esecuzione di controlli su tutti gli apiari presenti nel raggio dei 20 km. della Zona di Protezione; i controlli saranno finalizzati alla ricerca degli stadi larvali e degli adulti di *Aethina tumida*. L'esame dell'alveare dovrà essere effettuato sollevando i favi del nido, considerato che il coleottero tende a nascondersi nelle parti meno luminose dell'arnia. I controlli dovranno essere, inoltre, effettuati per individuare eventuali sciami presenti nelle vicinanze del porto di Gioia Tauro;
- 3- Il rintraccio e il controllo a destino degli apiari che hanno effettuato attività di nomadismo nella medesima zona a rischio e sono ritornati nelle postazioni abituali nell'ambito della Regione Calabria;
- 4- In caso di rilevamento di adulti o stadi larvali che facciano sospettare la presenza di *Aethina Tumida* si dovrà ricorrere alla distruzione dell'intero apiario e al contestuale trattamento del terreno circostante che dovrà essere arato per una profondità di almeno 20 cm. E trattato con sostanze anti larvali (es. permetrina al 40%);

La puntuale applicazione dei provvedimenti di cui sopra dovrà essere comunicata al più presto al Dipartimento Tutela Salute Settore LEA-Task Force per le Attività Veterinarie della Regione Calabria che tempestivamente provvederà, a sua volta, alla trasmissione dei dati e delle informazioni al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari.

VISTO lo statuto della Regione Calabria

VISTA la Legge 23/12/1978, n.833

VISTO L'art. 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTO il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, con successive modifiche e integrazioni;

VISTA L'O.M. 20 aprile 2004 recante "norme per la profilassi di *Aethina Tumida* e *Tropilaelaps spp*";

VISTA l'istruttoria della competente struttura del Dipartimento della Salute;

SU PROPOSTA del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela Della Salute della Regione Calabria;

ATTESO CHE il presente provvedimento ha carattere contigibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia Veterinaria;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- **di istituire**, una “**zona di protezione**” estesa per un raggio di 20 chilometri dal punto georeferenziato 38°45’ 47” lat. nord e 15° 94’ 11” long. est, nel Comune di Gioia Tauro (RC), e che interessa le ASP di Reggio Calabria e Vibo Valentia; (allegato 1)
- **di istituire** una “**zona di sorveglianza**” per la restante parte del territorio regionale non ricadente nella suddetta zona di protezione, atteso che la prescritta area di sorveglianza con raggio di 100 Km, copre l’80% del territorio regionale e il pericolo di diffusione della infestazione è di valenza comunitaria;
- **di disporre** le seguenti misure di prevenzione e controllo da completarsi tassativamente entro **30gg** per la zona di protezione e entro **180 gg** per la zona di sorveglianza dalla pubblicazione della presente ordinanza:

a) ZONA DI PROTEZIONE:

- Censimento e sequestro di tutti gli allevamenti apistici, anche degli amatoriali, presenti sul territorio, anche con l’ausilio della Polizia Comunale e Corpo Forestale dello Stato;
- Visita di tutti gli apiari presenti tesa a verificare la presenza dell’infestazione da *AethinaTumida*, nella forma adulta o larvale:

In ogni apiario, al fine di ottenere una prevalenza del 5%, dovranno ispezionarsi almeno il numero di arnie estratto con l’ausilio della seguente tabella:

n.totale di colonie	fino a	20	30	40	50	60	70	80	100	110	120	140	150	170	190	220	300	500
Da ispezionare	tutte	19	26	31	35	38	40	42	45	46	47	48	49	50	51	52	54	56

L’esame dell’alveare dovrà essere effettuato sollevando i favi del nido e tenendo in debita considerazione che il coleottero tende a nascondersi nelle parti meno luminose dell’arnia.

- Nella totalità delle arnie dovranno inserirsi le trappole per il coleottero che dovranno essere esaminate dopo 48 ore; La verifica con la trappola dovrà essere ripetuta a cadenza settimanale;
- Presso ogni apiario dovrà compilarsi la scheda anagrafica/anamnestica allegata (allegato 2) su cui dovranno annotarsi, oltre alla consistenza e l’anagrafica dell’apicoltore, tutte le notizie relative alla movimentazione (nomadismo e introduzione di api e regine) degli ultimi 3 mesi. Tutti i dati dovranno essere riversati nella BDN area Banca Dati Apistica;
- Il rintraccio e il controllo a destino degli apiari che hanno effettuato attività di nomadismo nella medesima zona di protezione;
- I controlli dovranno interessare anche l’interno dell’area portuale di Gioia Tauro, per individuare l’eventuale presenza di sciami selvatici;
- In caso di rilevamento di adulti o stadi larvali di *A.Tumida* si dovrà disporre la chiusura delle aperture d’accesso di tutte le arnie, l’immediato sequestro dell’intero apiario e, successivamente previa tempestiva emanazione di apposita ordinanza da parte dell’Autorità Competente Locale (D.G. delle ASP), provvedere alla distruzione dell’intero apiario e al contestuale trattamento del terreno circostante che dovrà essere preventivamente arato e/o vangato per una profondità di almeno 20 cm. e trattato con sostanze anti larvali (es. permetrina al 40%) a cura dell’unità di disinfezione e disinfestazione delle ASP Competenti;
- La raccolta e l’invio di esemplari di larva e/o insetto adulto alle sezioni degli istituti zooprofilattici, dovrà avvenire in contenitori ermetici e in stato di congelamento al fine di evitarne la diffusione in casi di accidentale rottura dei contenitori;
- L’abbattimento delle api dovrà avvenire con fumigazione a base di zolfo.

- Tutte le arnie, compresi i melari, dovranno essere prima distrutti col fuoco e poi, i relativi resti, interrati in loco;
- Stante l'urgenza e la gravità della situazione sanitaria, per l'esecuzione della suddetta attività, le ASP della Regione, attingendo da tutto il personale a disposizione (dalle tre aree funzionali, veterinari specialisti compresi), dovranno istituire almeno i seguenti gruppi operativi che saranno coordinati dai referenti apistici così individuati:
ASP Reggio Calabria: otto gruppi di due operatori. – coordinatore dott. M. Foti;
ASP Vibo Valentia: cinque gruppi di due operatori. – coordinatore dott. D.Cocciolo;
La Direzione Generale dell'ASP, stante la gravità del pericolo, avrà cura di garantire urgentemente la fornitura di tutta l'attrezzatura necessaria ai suddetti gruppi.
- All'interno dell'area di protezione è vietata ogni attività di movimentazione (in entrata e uscita) per i prossimi 30 gg.
Successivamente, se non interverranno altre segnalazioni di infestazioni gli spostamenti potranno effettuarsi solo all'interno della zona di protezione per motivi contingenti e solo se l'apiario sarà giudicato indenne da A.T. dai servizi veterinari competenti per territorio.
Ogni spostamento dovrà compiersi con mod.4 di scorta, redatto dai servizi Veterinari competenti.
I corpi di polizia territoriali vigileranno sull'esatto adempimento del suddetto divieto di movimentazione

b) Zona di Sorveglianza (restante parte del territorio regionale):

- Censimento e sequestro di tutti gli allevamenti apistici, anche degli amatoriali, presenti sul territorio, anche con l'ausilio della Polizia Comunale e Corpo Forestale dello Stato;
- Visita di tutti gli apiari presente tendente a verificare la presenza dell'infestazione da A.T. nella forma adulta o larvale. Per la selezione degli apiari da controllare in via prioritaria si terrà conto della valutazione del rischio elaborata tenendo conto dei seguenti pericoli: Consistenza, nomadismo, area compresa tra 0 e 1200 metri slm (presenza fioriture eucalipto e varie).
In ogni apiario, al fine di ottenere una prevalenza del 5%, dovranno ispezionarsi almeno il numero di arnie estratto dalla seguente tabella:

n.totale di colonie	fino a19	20	30	40	50	60	70	80	100	110	120	140	150	170	190	220	300	500
Da ispezionare	tutte	19	26	31	35	38	40	42	45	46	47	48	49	50	51	52	54	56

L'esame dell'alveare dovrà essere effettuato sollevando i favi del nido e tenendo in debita considerazione che il coleottero tende a nascondersi nelle parti meno luminose dell'arnia.

- Nella totalità delle arnie dovranno inserirsi le trappole per il coleottero (A.T) che dovranno essere controllate dopo 48 ore. La verifica con la trappola dovrà essere ripetuta a cadenza settimanale;
- Presso ogni apiario dovrà compilarsi la scheda anagrafica/anamnestica allegata (all.1) su cui dovranno annotarsi, oltre alla consistenza e l'anagrafica dell'apicoltore, tutte le notizie relative alla movimentazione (nomadismo e introduzione di api e regine) degli ultimi 3 mesi. Tutti i dati dovranno essere riversati nella BDN area Banca Dati Apistica;

Stante l'urgenza e la gravità della situazione sanitaria, per l'esecuzione della suddetta attività, le ASP della Regione, attingendo da tutto il personale a disposizione (dalle tre aree funzionali e specialisti compresi), dovranno istituire almeno i seguenti gruppi operativi che saranno coordinati dai referenti apistici così individuati:

ASP Cosenza: sei gruppi di due operatori. – coordinatore dott.ssa A. Marino;

ASP Crotone: cinque gruppi di due operatori. – coordinatore dott. G. Gallucci;

ASP Catanzaro: sei gruppi di due persone. – coordinatore dott. A. Molinaro;

La Direzione Generale dell'ASP avrà cura di garantire urgentemente, stante la gravità del pericolo,

la fornitura di tutta l'attrezzatura necessaria ai suddetti gruppi.

E' consentita la movimentazione della api esclusivamente all'interno dell'area di sorveglianza e solo se l'apiario sarà giudicato indenne da A.T. dai servizi veterinari competenti per territorio. L'apiario è giudicato indenne se riscontrato negativo in due verifiche compiute a distanza di 21 gg. Ogni movimentazione dovrà essere scortata da mod. 4 redatto a cura dei Servizi Veterinari territoriali.

Tutta l'attività di controllo nell'area di sorveglianza dovrà essere completata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Tutti i costi relativi alle attrezzature e presidi sono anticipati dalle ASP territoriali che provvederanno a rendicontarle con apposito dispositivo alla Regione Calabria.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza, stante la contingenza e l'urgenza del caso, costituiscono obiettivo prioritario ed urgente dei Direttori Generali delle ASP della Regione.

Tutto quanto contenuto nella presente ordinanza resta in vigore sino alle indicazioni di revoca che saranno disposte dal Ministero della Salute sentiti i Centri di Referenza Nazionale e Comunitario.

La puntuale applicazione dei provvedimenti di cui sopra dovrà essere rendicontata mensilmente al Dipartimento Tutela Salute Settore LEA – Task-force per le Attività Veterinarie, della Regione Calabria che provvederà, a sua volta, alla trasmissione dei dati e delle informazioni al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari.

DI MANDARE al Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente provvedimento per la sua esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute;

DI DARE MANDATO al Dirigente generale per la pubblicazione sul BURC telematico e sul sito *web* del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;

DI TRASMETTERE la presente Ordinanza al competente Ministero della Salute, Direzione Sanità Animale e Farmaco Veterinario nella persona del Direttore Generale dott. Silvio Borrello.

f.to STASI